



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 12 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel.0323/83909 Fax 0323/83909

e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it

www.comune.anzoladossola.vb.it

P.Iva/ C.F. 00421660036

ORDINANZA N. 2/2012

IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, parchi giochi e zone verdi) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza in particolare per i bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il territorio comune;

RILEVATA la necessità di prevenire disagi e pericoli per le persone, nonché danni al verde pubblico e lordure nelle pubbliche aree, provocate da cani vaganti;

VISTA la precedente ordinanze n. 27/06 del 28/08/2006;

RITENUTO opportuno emanare un nuovo atto, in cui disciplinare in maniera univoca e completa le problematiche individuate parzialmente e singolarmente nei precedenti provvedimenti;

VISTO il D.P.R 08/02/1954 N.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il R.D. 27/07/1934 n.1265 del T.U.LL.S.S;

VISTA la Legge 24.11.1981 n.689;

VISTO il T.U.E.L. dell'18.08.2000 n.267. art.50;

ORDINA

A tutti i proprietari, affidatari a qualunque titolo o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, su marciapiedi e sedimi stradali:

- a) di condurre i cani al guinzaglio;
- b) di munirsi di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani; di rimuovere immediatamente le stesse feci e depositarle nei cestini porta rifiuti;
- c) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o comunque pericolosi, circolanti in luoghi pubblici ivi compreso sentieri di montagna, durante manifestazioni, feste, mercati e ovunque vi sia raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi;
- d) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;
- e) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti e giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
- f) il divieto di accesso nelle aree verdi pubbliche non recintate, nei parchi giochi.
- g) è obbligatorio da parte del proprietario denunciare lo smarrimento dell'animale entro tre giorni alla Polizia Municipale del Comune dove è detenuto lo stesso;
- h) è fatto obbligo a tutti i proprietari di denunciare il possesso, la cessione, il decesso nonché eventuali variazioni della sede di detenzione esclusivamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

COMUNICA

Che ai sensi dell'art.83 comma 2 del regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.54 n.320, i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola soltanto entro i limiti dei

luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; la medesima concessione è prevista per i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

DISPONE

L'applicazione della sanzione amministrativa di euro 50,00, per chiunque violi le disposizioni previste dalla presente ordinanza.

La revoca della precedente ordinanza n.27/06 del 28.08.2006;

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nei luoghi di diffusione.

Le disposizioni della presente avranno efficacia dal 15° giorno successivo alla data della pubblicazione.

AVVERTE

Che Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore o in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Anzola d'Ossola, 13.01.2012

IL SINDACO
(Margherita PERETTI)

Manda la presente :
Comando Stazione Carabinieri Premosello-Chiovenda
Polizia Provinciale del V.C.O.
Prefettura del VCO
A.S.L. V.C.O. di Omegna